

(N. 2275)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 novembre 1957 (V. Stampato n. 3199)*

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1957

Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, prorogato al 31 dicembre 1957 con l'articolo 1, comma primo, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, già prorogato con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.